

ORDINANZA 03/2015

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN AREA LATO CITTÀ (LAND SIDE)

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Regioni Centro

- VISTO il Decreto Legislativo del 25 luglio 1997 n. 250 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto del 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile (PNS), Ed. 2 del 9 giugno 2015, del Comitato Interministeriale per la sicurezza dei Trasporti aerei e degli Aeroporti (C.I.S.A.);
- VISTO il Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, contenente norme sul "Nuovo Codice della Strada";
- VISTO il Decreto Legislativo del 19 novembre 1997 n. 422, avente per oggetto "Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 comma 4 della Legge 15 marzo 1997 n. 59";
- VISTA La Legge Regionale 6 aprile 1998 n. 10 (Regione Marche) avente per oggetto "Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente.";
- VISTO Il "Regolamento servizio taxi in area aeroportuale Aeroporto Ancona-Falconara M.ma R. Sanzio" redatto in applicazione dell'art. 15 della L.R. 10 del 1998 in accordo tra i Comuni di Ancona, capoluogo di Regione e di Provincia, nonché Falconara e Chiaravalle, ricadenti nell'ambito territoriale dell'aeroporto;



VISTA	la Legge del 22 marzo 2012 n. 33, avente per oggetto "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali";
CONSIDERATO	l'art. 705 del Codice della Navigazione ai sensi del quale il Gestore aeroportuale è il soggetto a cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'Enac, il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali;
RITENUTO	quindi che compete al Gestore Aeroportuale l'analisi delle esigenze e delle necessità inerenti alla viabilità delle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico, la relativa verifica di rispondenza alle norme del Codice della Strada e la pianificazione ed esecuzione degli opportuni interventi, anche nei casi di urgenza;
CONSIDERATA	la necessità di emanare una Ordinanza che sostituisca la precedente Ordinanza 08/2014, anche in conseguenza di cambiamenti sia infrastrutturali che della viabilità delle aree aperte al pubblico;
SENTITI	gli Enti di Stato interessati e la Società di Gestione dell'Aeroporto Raffaello Sanzio di Ancona-Falconara, Aerdorica S.p.a.

ORDINA

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. La presente Ordinanza si applica nell'ambito dell'Aeroporto di Ancona-Falconara "R. Sanzio".

Art. 2 - Norme da rispettare per la circolazione

1. Nelle aree aeroportuali adibite alla sosta e alla circolazione dei veicoli sono applicabili con obbligo di osservanza, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., contenente norme sul "Nuovo Codice della Strada", salvo quanto diversamente previsto in alcuni articoli della presente Ordinanza.
2. La zona dell'aeroporto Ancona-Falconara che include le aree aperte al pubblico è definita *Land Side*.
3. Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada il Gestore aeroportuale appone idonea segnaletica indicante il punto di confine dove iniziano le aree interne aeroportuali.



Art. 3 - Area riservata aerostazione Partenze e Arrivi

1. La circolazione nell'area antistante le aerostazioni passeggeri è a senso unico di marcia su un'unica carreggiata ed è riservata ai veicoli di servizio degli Enti di Stato, dell'ENAV, ai mezzi di soccorso, ai mezzi per il carico e lo scarico di forniture e servizi aeroportuali nonché agli autobus, taxi, NCC, autovetture di passeggeri diversamente abili e a ridotta mobilità e mezzi autorizzati dalla Società di Gestione Aerdorica S.p.a..

Art. 4 - Limiti di velocità

1. La velocità massima consentita da tenere nell'ambito dell'aeroporto è di 30 km/h.
2. I conducenti devono sempre comportarsi in modo che, in qualsiasi condizione di tempo e di visibilità, i veicoli non costituiscano pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose nonché causa di disordine e di intralcio alla circolazione.

Art. 5 - Tipologia di segnaletica

1. In ambito aeroportuale è adottata l'ordinaria segnaletica stradale, conforme a quanto stabilito nel D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada".
2. La Società di Gestione Aerdorica S.p.a., ha l'obbligo di verificare la conformità della segnaletica, di cui al precedente comma, a quanto prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione, nonché di provvedere alla realizzazione e alla manutenzione della stessa.
3. La Direzione Aeroportuale Regioni Centro, in qualità di organo periferico dell'Enac, recepisce, nella presente Ordinanza, la suddetta segnaletica al fine di attribuirgli forza cogente.

Art. 6 - Rispetto della segnaletica verticale e orizzontale

1. La circolazione e la sosta nelle aree dell'Aeroporto di Ancona-Falconara aperte all'uso pubblico sono disciplinate da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, come riportata nella planimetria allegata alla presente Ordinanza, di cui ne forma parte integrante (All. 1).



2. Nell'ambito dell'aeroporto è fatto obbligo di osservare la segnaletica di cui al precedente articolo 3.

Art. 7 - Classificazione delle aree di sosta

1. L'area di sosta, delimitanti i parcheggi, sono classificate in base alla seguente segnaletica:
 - a. Strisce blu per i parcheggi a titolo oneroso;
 - b. Strisce gialle per i parcheggi riservati.
2. Vengono individuate le seguenti aree di sosta come indicate nella planimetria (All. 1):
 - Parcheggio aperto al pubblico: l'accesso in detta area è consentito tramite sbarra e la sosta è gratuita per il tempo indicato sulla segnaletica verticale al fine di consentire la salita/discesa dei passeggeri e il carico/scarico dei bagagli.
All'interno del parcheggio pubblico sono individuati n. 10 parcheggi riservati alle persone diversamente abili, ubicati all'interno del parcheggio pubblico individuati da apposita segnaletica orizzontale e verticale ed il cui utilizzo è a titolo gratuito.
 - Parcheggio dipendenti enti e aziende operanti in aeroporto: l'accesso a tale area è consentito tramite sbarra ai veicoli dei dipendenti degli enti e delle aziende che operano in aeroporto.
 - Parcheggio dipendenti Enti di Stato: l'accesso a tale area è consentito tramite sbarra ai veicoli dei dipendenti degli Enti di Stato muniti di apposito contrassegno rilasciato dalla Società di Gestione Aerdorica S.p.a..
 - Parcheggio autonoleggiatori: detta area è distinta dalla precedente tramite apposita segnaletica. Le società esercenti il servizio di autonoleggio sono tenute a parcheggiare, consegnare e ritirare le autovetture esclusivamente nelle aree di stazionamento date loro in subconcessione dalla Società di Gestione Aerdorica S.p.a..
 - Area riservata DHL: area riservata ai mezzi DHL muniti di logo identificativo aziendale o in mancanza, muniti di apposito contrassegno apposto sul cruscotto.



- Parcheeggi riservati area antistante aerostazione: all'interno dell'area riservata antistante le aerostazioni sono individuati appositi stalli per i veicoli degli Enti di Stato presenti in aeroporto e/o in servizio per compiti istituzionali, dell'ENAV, della Società di Gestione e del servizio di Primo Soccorso Aeroportuale come indicato nella apposita segnaletica orizzontale e verticale.

L'Enac potrà richiedere alla Società di Gestione, a seguito di specifiche e motivate esigenze, l'individuazione di ulteriori stalli.

E' consentita la sosta in dette aree solo ai veicoli muniti di logo identificativo dell'Ente o, in mancanza, muniti di apposito contrassegno apposto sul cruscotto.

Art. 8 - Accesso e aree di sosta destinate al servizio TAXI e agli NCC

1. Sono autorizzati ad effettuare il servizio taxi presso l'Aeroporto di Ancona-Falconara i titolari di licenze taxi rilasciate dai Comuni di Ancona, Falconara e Chiaravalle come stabilito dal Regolamento approvato in applicazione all'art. 15 della legge Regionale Marche n° 10/98;
2. I TAXI autorizzati, di cui al precedente comma, devono sostare negli spazi loro riservati dal Gestore aeroportuale e indicati nella allegata planimetria.
3. I TAXI che effettuano servizio diverso da quello sopraindicato possono sostare negli spazi appositamente indicati per il tempo strettamente necessario alle operazioni di discesa/salita passeggeri e carico/scarico bagagli.
4. I veicoli delle imprese di noleggio con conducente (NCC) possono sostare, per il tempo strettamente riservato alle operazioni di salita/discesa dei passeggeri e il carico/scarico dei bagagli, nell'area a loro riservata e indicata da apposita segnaletica orizzontale e verticale come risulta dalla planimetria allegata alla presente Ordinanza.
5. I veicoli indicati nel precedente comma devono esporre un contrassegno idoneo al riconoscimento del mezzo e devono rispettare la normativa vigente in materia di trasporto di persone.



Art. 9 - Accesso e aree di sosta autobus

1. Le zone riservate alle fermate degli autobus in servizio pubblico di linea sono individuate di fronte alle aerostazioni partenze e arrivi e indicate da idonea segnaletica.
2. Gli autobus non di linea possono sostare nell'area di fronte alla vecchia aerostazione (padiglione centrale) indicata da apposita segnaletica, previo coordinamento con la Società di Gestione Aerdorica S.p.a., che provvede alla gestione degli spazi disponibili e al rilascio di apposito contrassegno da esporre in modo visibile.
3. E' fatto divieto a tutti gli autobus in sosta e fermata prolungata di tenere il motore principale ed ogni altro motore ausiliario (per condizionamento, ecc...) funzionante per l'intero periodo di permanenza presso l'Aeroporto.

Art.10 - Sosta per carico/scarico forniture, servizi e attività commerciali dell'aeroporto

1. La sosta per le operazioni di carico e scarico di forniture, dei servizi e delle attività commerciali dell'aeroporto è consentita nell'area indicata dall'apposita segnaletica verticale e orizzontale così come riportata nella planimetria allegata alla presente Ordinanza, previo coordinamento con la Società di Gestione Aerdorica S.p.a., che provvede alla gestione degli spazi disponibili e al rilascio di apposito contrassegno da esporre in modo visibile.
2. La sosta è consentita per il tempo necessario alla procedura di carico e scarico.

Art. 11 - Variazioni temporanee alla circolazione e/o alla sosta

1. Ogni variazione temporanea alla circolazione e/o alla sosta sulle aree della presente Ordinanza che si rende necessaria a causa di interventi urgenti ed irrinunciabili ai fini della sicurezza operativa sarà coordinata e/o gestita dalla Società di gestione, Aerdorica S.p.a, che provvederà ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione – anche successivamente all'inizio dei lavori nei casi di necessità ed urgenza – alla Direzione aeroportuale Regioni Centro e agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale.
2. In caso di eventi particolari e/o riprese cinematografiche/televise da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, sarà cura della Società di Gestione,



Aerdorica S.p.a, provvedere a delimitare, in coerenza alla normativa disposta dal Codice della Strada, le zone interessate e a darne preventiva comunicazione alla Direzione aeroportuale Regioni Centro e agli Enti di Stato presenti nello scalo.

3. La Società di Gestione dovrà provvedere a ripristinare la situazione ex ante al termine dei lavori o dell'evento.

Art. 12 - Rimozione Forzata

1. La rimozione forzata degli autoveicoli parcheggiati in divieto di sosta viene disposta dagli organi di polizia di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada.
2. La rimozione potrà avvenire, anche per quei veicoli in sosta vietata la cui presenza pregiudichi la regolarità delle operazioni aeroportuali o causino intralcio o blocco della regolare circolazione.
3. L'incarico di curare il servizio di rimozione è affidato alla Società di Gestione, Aerdorica S.p.a, che potrà provvedervi direttamente o avvalendosi di Imprese/Ditte esterne.
4. Il predetto servizio dovrà essere effettuato con mezzi idonei ed in osservanza a quanto previsto in materia dalla normativa vigente.
5. Oltre a quanto previsto dai precedenti commi, gli organi di Polizia possono disporre la rimozione dei veicoli quando per il loro stato o per altro fondato motivo, si possa ritenere che gli stessi siano stati abbandonati (D.M. 460/99).
6. La Società di Gestione, Aerdorica S.p.a, fornirà ai proprietari dei veicoli rimossi le informazioni necessarie per recuperare il proprio mezzo e quelle relative alle spese di rimozione e custodia da corrispondere.

Art. 13 - Sanzioni

- 1 Il mancato rispetto a quanto stabilito dalla presente Ordinanza costituisce infrazione ed è punita ai sensi del Codice della Strada;
- 2 Nel caso sia ravvisabile un'inosservanza al Codice della Navigazione, il trasgressore sarà punibile ai sensi degli artt. 1161 e 1174 comma 2 del Codice della Navigazione.



Art. 14 - Servizi di Polizia Stradale

1 I servizi di polizia stradale, elencati dall'art. 11 del Codice della Strada, nell'area land side dell'Aeroporto di Ancona-Falconara vengono svolti dagli organi competenti a norma dell'art. 12 del Codice della Strada.

Art. 15 - Decorrenza

1. La presente Ordinanza ha decorrenza dal 01/01/2016 ed abroga la precedente Ordinanza n. 08/2014, nonché ogni precedente disposizione in materia.
2. La Società di gestione ha l'obbligo di provvedere ad aggiornare la segnaletica stradale verticale con la marcatura del numero della presente Ordinanza.

Art. 16 - Rispetto dell'Ordinanza


1. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
2. Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza si rimanda alle Norme del Codice della Strada ed alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile.

Falconara Marittima

16 DIC. 2015

Il Direttore

Dr.ssa Silvia Ceccarelli



ALLEGATO 1 - ordinanza 03/2015

 aerodica aeroporto di Ancona Falconara	AREA INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE BUILDING & MAINTENANCE Responsabile Ufficio : Ing. Denis Miconi	Allegato ORDINANZA N° 3-2015 Emissione: Dicembre 2015	SC //